

Con numerosi colleghi ho assistito alla udienza del 24/2/09 in Corte costituzionale sull'ordinanza di rimessione del Tribunale di Napoli, incentrata sulla questione di costituzionalità della norma della l. 339/03 che non salvaguarda i diritti quesiti dei c.d. avvocati-part-time già iscritti all'albo ex l. 662/96 (e poi cancellati dall'albo, appunto, ex l. 339/03). **L'avvocatura dello Stato ha in primo luogo eccepito la inammissibilità**
della questione di costituzionalità per difetto di esplicitazione, nell'ordinanza di rimessione, della rilevanza, nel giudizio a quo, della norma dubitata di incostituzionalità. Avverso tale eccezione ha ben argomentato la difesa dell'ADIP e del collega parte ricorrente innanzi al Tribunale di Napoli (ha infatti evidenziato la necessaria
-e manifesta nella ordinanza di Napoli-
influenza della norma oggi all'esame della Corte sulla causa a quo, stante la irrilevanza, che essa norma introduce, di ogni ipotetica valutazione di "incompatibilità in concreto" e di ogni "autorizzazione al part time" da parte della pubblica amministrazione).

Sul punto della fondatezza nel merito della questione di costituzionalità la avvocatura dello Stato si è mostrata dubbiosa
, affermando non apparire affatto certo che al legislatore non fosse consentito introdurre una incompatibilità con effetti limitanti persino i "vecchi" avvocati-part-time. Decisa e convincente è stata, sul punto, la "nostra" difesa, sostanzialmente incentrata sulla assoluta rilevanza del principio di sicurezza giuridica. Credo che al massimo la sentenza sarà emessa tra un paio di mesi. Il collega Cosimo Rossi sul social network
www.concorrenzaeavvocatura.ning.com
segnala
il video della udienza in Corte costituzionale
tenutasi lo scorso 24 febbraio sulla questione di costituzionalità della l. 339/03 sollevata dal Tribunale di Napoli.
(per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio@libero.it / per le news precedenti clicca su "Notizie" nella colonna di sinistra / e aderisci ai social network
www.concorrenzaeavvocatura.ning.com
e
www.vicedirigenti.ning.com
)